Criteri e modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dello:

***Art. 10 legge 7/2003 sostituito da art.30 l.r.27 giugno 2014, n.7***

*Requisiti professionali*

**1.** *Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.*

**2.** *Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.*

**3.** *La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.*

**4.** *Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di* ***continuità.***

Il direttore tecnico è una figura professionale obbligatoria nell’ambito di attività delle agenzie di viaggi e turismo, ne assume la responsabilità tecnica ed è legato ad essa da un vincolo di continuità.

Il possesso è dimostrato dalla esistenza delle condizioni previste dall’art.29 del decreto legislativo n.206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) che devono essere accertate mediante apposita domanda (vedi la sezione modulistica) da farsi con raccomandata o pec al servizio turismo, commercio e sport e relativa modulistica allegata. Una volta accertate e verificate le condizioni previste dal decreto di cui sopra, verrà riconosciuta l’abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggi tramite nota a firma digitale del dirigente del servizio turismo, commercio e sport.

Il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, agli artt. 27 e 29 prevede il riconoscimento dell’attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i titolari di agenzia viaggi e turismo, se in possesso di determinati requisiti.

# Destinatari dell’applicazione del decreto di cui sopra e modulistica occorrente

|  |  |
| --- | --- |
| I titolari di agenzia di viaggi che hanno svolto la relativa attività per almeno:  oppure  I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggi e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno:  (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede rappresentanza esterna, autonomia decisionale, tecnica e amministrativa di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’agenzia) | 5 anni consecutivi, **senza alcuna interruzione**. |
| 1. anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni   OPPURE   1. anni consecutivi + titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal III livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo |

|  |  |
| --- | --- |
| I dipendenti o lavoratori subordinati di agenzia di viaggi ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno: (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico- pratica o di vendita e relative operazioni complementari, corrispondente al **III** livello o livello superiore del C.C.N.L. del settore agenzie di viaggi) | 1. anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni   OPPURE   1. anni consecutivi + titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni |

# Modalità di presentazione della domanda

Possono richiedere il riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi del decreto 206/2007 soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di legge, devono assumere l’incarico in un’agenzia di viaggi e turismo operante nella regione **Emilia Romagna**.

Il riconoscimento dell’esperienza professionale è subordinato alla presentazione della apposita domanda

alla Regione Emilia Romagna, servizio turismo, commercio e sport esclusivamente per PEC all’indirizzo su modulistica adottata dalla struttura competente e pubblicata on line sul sito istituzionale o con raccomandata all’indirizzo: Servizio Turismo, Commercio e Sport, viale Aldo moro, 38, 40127 Bologna

## Estratto D.Lgs. 9-11-2007 n. 206

***Capo III***

## Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale.

*27. Requisiti in materia di esperienza professionale.*

*1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.*

*29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV.*

1. *In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:*
2. *per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure*
3. *per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure*
4. *per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;*

*oppure*

1. *per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;*

*oppure*

1. *per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;*

*oppure*

1. *per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.*
2. *Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.*